



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 8 DEL 19 MARZO 2010

Oggetto: Profilassi vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini – Anno 2010.

- VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
- VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche;
- VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;
- VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni;
- VISTA la Direttiva 96/23/CE del Consiglio;
- VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31;
- VISTO il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001 concernente misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini, e successive modifiche;
- VISTO il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 225, relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della "lingua blu" degli ovini;
- VISTA la nota del Ministero della Salute prot. DGVA-VIII-1720-P I.8.d/18 del 19 gennaio 2005 che dispone il non utilizzo del vaccino per la Blue Tongue sierotipo 16 nella IV campagna di vaccinazione 2004/2005;
- VISTA la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10, su norme di riforma del Servizio Sanitario Regionale;
- VISTA la circolare esplicativa del Direttore del Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale sulla campagna di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini n. 5518 del 16.03.2007;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 8

DEL 19/03/2010

- VISTO il Regolamento (CE) N. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla febbre catarrale;
- VISTA la nota del Ministero della Salute n. 5739-P-28/03/2008 su "Blue Tongue – Campagna di vaccinazione 2008", il cui Allegato B riporta il "Protocollo per la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini";
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 37 del 09 dicembre 2008 su "Profilassi vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini – anno 2008-2009";
- ATTESO che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota n. DGSAF. III/22026/P-I. 8d/18 del 06.11.2008, ha esteso a 6 mesi la durata dell'immunità conferita agli animali della specie bovina dai vaccini inattivati;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale N. 2870 Dec A/4 del 17.02.2009 su "Misure urgenti contro la febbre catarrale degli ovini da sierotipo 8".
- VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. 10317 del 01.06.2009 su "Blue tongue – movimentazione degli animali sensibili sul territorio nazionale";
- CONSIDERATA la situazione epidemiologica favorevole per la Blue tongue di tutta la regione e della provincia di Olbia – Tempio;
- VISTA la situazione dei territori sottoposti a restrizione per febbre catarrale degli ovini di cui al Sistema informativo della Commissione Europea EUBTNET visualizzabile sul sito web DG-SANCO http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bt_restrictedzones.pdf;
- PRESO ATTO della disponibilità dei vaccini spenti bivalenti per i sierotipi BTV2/4 e BTV1/8;
- PRESO ATTO dell'interruzione della produzione del vaccino inattivato BTV1 comunicata dal Ministero della Salute, con nota prot. n. 1757-P del 03.02.2010;
- RITENUTO necessario immunizzare nella provincia di Olbia –Tempio per il sierotipo BTV8 i greggi che nel corso della precedente campagna vaccinale non sono stati vaccinati, e la rimonta ovina dei greggi vaccinati nella precedente campagna vaccinale;
- RITENUTO necessario immunizzare per i sierotipi BTV2 e BTV4 gli ovini da rimonta dei greggi del territorio regionale;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 8

DEL 19/03/2010

RITENUTO necessario garantire la movimentazione degli animali delle specie recettive alla Blue tongue tramite la vaccinazione per i sierotipi circolanti nel territorio d'origine con i vaccini disponibili;

VISTO il parere favorevole dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro pastorale acquisito in data 18.03.2010 prot. n. 525,

Su conforme parere del Direttore del Servizio Prevenzione e del Direttore Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

DECRETA

ART. 1 Obiettivi

1. I principali obiettivi della campagna vaccinale sono:
 - a) proteggere il patrimonio ovino e caprino isolano dai danni derivanti dalla circolazione del virus della febbre catarrale degli ovini dei sierotipi BTV1, BTV2, BTV4 e BTV8;
 - b) consentire la movimentazione intraregionale ed extraregionale degli animali delle specie recettive alla febbre catarrale degli ovini;
 - c) svolgere approfondimenti diagnostici nei casi di sieroconversione negli animali sentinella finalizzati alla conferma o esclusione della circolazione del virus.

ART. 2 Programma di vaccinazione

1. Sono soggetti alla vaccinazione obbligatoria gli allevamenti della specie ovina della provincia di Olbia – Tempio che non sono stati immunizzati contro il sierotipo BTV8 nel corso della campagna vaccinale 2009, secondo lo schema vaccinale di cui all'Allegato 1.
2. Nelle altre province tutti gli animali della specie ovina appartenenti alla categoria della rimonta, nati dopo il 01.09.2009 e destinati alla riproduzione, devono essere sottoposti a vaccinazione contro i sierotipi BTV2 e BTV4 secondo lo schema vaccinale di cui all'Allegato 1.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 8

DEL 19/03/2010

3. La vaccinazione di cui ai commi 1 e 2 sarà estesa anche alla specie caprina con circolare del Servizio Prevenzione, previa acquisizione dell'autorizzazione del Ministero della Salute ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo 06 aprile 2006, n.193.
4. Gli animali delle specie bovina ed ovina destinati alla movimentazione devono essere sottoposti alla vaccinazione secondo lo schema vaccinale di cui all'Allegato 1 per i sierotipi BTV1, BTV2, BTV4 e BTV8.
5. Le operazioni di vaccinazione sono registrate con la modulistica di cui all'Allegato 2 "Verbale di vaccinazione" e con la scheda SBT09 di cui all'Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001 e successive modifiche.
6. I Servizi veterinari nel corso degli interventi vaccinali svolgono attività di educazione sanitaria illustrando le modalità di lotta all'insetto vettore di cui all'Allegato 4.
7. Gli animali delle specie recettive individuati come "sentinelle" per lo svolgimento del programma di sorveglianza sierologica nel sistema informativo nazionale Blue Tongue, sono esclusi dalla vaccinazione.
8. Il Servizio veterinario di Sanità Animale delle ASL può esentare dagli obblighi di vaccinazione previsti ai primi due commi del presente articolo, i greggi che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
 - a) sono allevati in territori considerati a basso rischio d'insorgenza di focolaio di malattia per posizione geografica (altitudine);
 - b) non sono soggetti a movimentazione per motivi gestionali (es. transumanza) verso zone caratterizzate da un livello di rischio di malattia più elevato;
 - c) non sono stati mai interessati da epidemie di febbre catarrale degli ovini negli anni precedenti.

ART. 3 Movimentazione intraregionale degli animali

1. Tutti gli animali delle specie recettive alla febbre catarrale degli ovini degli allevamenti situati in zona di protezione comprendente i territori dei comuni situati nel raggio di 4 km. intorno all'allevamento sede di focolaio o di sieroconversione, (Allegato 1 del Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità N° 48/8 del 16.09.2003 e successive modificazioni, e sistema informativo nazionale visualizzabile nel sito internet www.izs.it), destinati verso un altro allevamento al di fuori della zona di protezione devono essere vaccinati per i sierotipi circolanti nel territorio di origine secondo le procedure di cui all'allegato 1.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 8

DEL 19/03/2010

2. Gli animali delle specie recettive presenti in zona di protezione per febbre catarrale degli ovini, ancorché non vaccinati per i sierotipi circolanti, possono uscire dalla suddetta zona per l'immediata macellazione alle seguenti condizioni:
 - a) non presentino segni clinici di malattia;
 - b) il Servizio veterinario di destinazione sia preavvisato almeno 48 h. prima dell'invio della partita;
 - c) i singoli animali siano sottoposti a trattamento con un prodotto ad azione insetto-repellente eseguito almeno 48 h. prima della partenza, e comunque in conformità con la direttiva del Consiglio 96/23/CE, nel rispetto dei tempi di sospensione dei prodotti utilizzati. La segnalazione di questo trattamento deve essere riportata sul modello 4 (nome del prodotto e data del trattamento).
 - d) gli animali siano inviati sotto vincolo sanitario e senza alcuna sosta intermedia. L'avvenuta macellazione degli animali della specie ovina e caprina deve essere annotata in calce al documento che accompagna gli animali e deve essere trasmesso ai Servizi veterinari della ASL di partenza della partita. Per i bovini l'avvenuta macellazione verrà verificata direttamente sull'archivio della BDN in quanto comunicata per singolo capo.
3. In deroga al comma 1, gli animali delle specie recettive degli allevamenti presenti in zona di protezione destinati ad altri allevamenti, possono uscire dalle suddette zone, ancorché non vaccinati per i sierotipi circolanti, purché:
 - a) non presentino segni clinici di malattia;
 - b) siano diretti verso zone di protezione per gli stessi sierotipi circolanti nella zona di protezione di partenza;
 - c) i singoli animali siano sottoposti a trattamento con un prodotto ad azione insetto-repellente eseguito prima della partenza in conformità con la direttiva del Consiglio 96/23/CE. La segnalazione di questo trattamento deve essere riportata sul modello 4 (nome del prodotto e data del trattamento).
 - d) il Servizio veterinario della ASL competente sull'allevamento di destinazione abbia rilasciato il nullaosta alla movimentazione.
4. L'allevatore o detentore degli animali di cui al precedente comma, qualora sussistano problematiche relative alla custodia, all'alimentazione ed al benessere animale, può presentare ai Servizi veterinari competenti sui territori di partenza e di destinazione una motivata richiesta al fine dell'autorizzazione all'uscita dalla zona di protezione,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 8

DEL 19/03/2010

anche verso zona di sorveglianza. L'autorizzazione è concessa alle seguenti condizioni:

- a) il Servizio veterinario competente sul territorio di partenza abbia accertato la sussistenza delle condizioni di necessità sopraccitate;
 - b) il Servizio veterinario di destinazione abbia concesso il nullaosta per la movimentazione;
 - c) siano state attivate le procedure per il trasporto sotto vincolo sanitario, e il Servizio veterinario di destinazione sia avvertito almeno 48 h prima della partenza;
 - d) siano stati sottoposti a visita al momento della partenza gli animali da movimentare al fine di escludere la presenza di sintomi riferibili alla malattia; il risultato della visita deve essere riportato sul modello 4;
 - e) i singoli animali siano sottoposti a trattamento con un prodotto ad azione insetto-repellente in conformità con la direttiva del Consiglio 96/23/CE prima della partenza. La segnalazione di questo trattamento deve essere riportata sul modello 4 (nome del prodotto e data del trattamento);
 - f) gli animali siano condotti all'allevamento o azienda di destinazione senza sostare in mercati, fiere o stalle di sosta;
 - g) il Servizio veterinario di destinazione dia riscontro dell'arrivo degli animali al Servizio veterinario di provenienza;
5. Gli animali delle specie recettive situati nelle zone di sorveglianza per febbre catarrale degli ovini, che non sono stati vaccinati nei confronti dei sierotipi circolanti, possono essere movimentati per l'immediata macellazione nei mattatoi del territorio regionale.
6. Le movimentazioni degli animali delle specie recettive, situati nelle zone di sorveglianza per febbre catarrale degli ovini, verso un altro allevamento, ancorché non vaccinati, sono autorizzate dal Servizio veterinario della ASL competente sull'allevamento di partenza alle seguenti condizioni:
- a) abbia notificato al Servizio veterinario di destinazione la movimentazione almeno 48 h. prima della partenza;
 - b) abbia acquisito il nullaosta dal Servizio veterinario di destinazione.
7. Nel caso di una evoluzione sfavorevole della situazione epidemiologica riferita al sierotipo 8, la Direzione Generale della Sanità provvede a sospendere con effetto immediato le autorizzazioni alla movimentazione in uscita dalla provincia di Olbia – Tempio di cui al comma precedente.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 8

DEL 19/03/2010

ART. 4 Movimentazione extraregionale degli animali

1. Gli animali delle specie recettive destinati alla movimentazione verso allevamenti devono essere vaccinati per i sierotipi circolanti nel territorio di origine con le seguenti modalità:
 - a) da più di 14 giorni e non più di un anno rispetto all'immunizzazione di base con il vaccino inattivato BTVPUR AISap 2 - 4 per gli animali della specie ovina;
 - b) da più di 21 giorni e non più di sei mesi rispetto all'immunizzazione di base con il vaccino inattivato BTVPUR AISap 1 – 8 per gli animali della specie ovina;
 - c) da più di 14 giorni e non più di sei mesi rispetto all'immunizzazione di base con il vaccino inattivato BTVPUR AISap 2 - 4 per gli animali della specie bovina;
 - d) da più di 21 giorni e non più di sei mesi rispetto all'immunizzazione di base con il vaccino inattivato BTVPUR AISap 1 – 8 per gli animali della specie bovina;
2. In caso di nuove indicazioni da parte del Ministero della Salute, apposita circolare del Direttore del Servizio Prevenzione diramerà le specifiche disposizioni sull'utilizzo dei vaccini bivalenti di cui al comma precedente; parimenti avverrà qualora fossero disponibili altre tipologie di vaccino.
3. Gli animali non vaccinati delle specie recettive, destinati verso allevamenti situati in zone libere o di restrizione per altri sierotipi possono essere movimentati qualora si dimostri la presenza di anticorpi verso tutti i sierotipi circolanti nel territorio d'origine con una prova sierologica effettuata tra i 60 giorni ed i 360 giorni prima dello spostamento.
4. Gli animali di cui al comma precedente possono essere movimentati dopo 30 giorni dal test sierologico positivo purché venga eseguita, con esito negativo, anche la prova di laboratorio PCR nei 7 giorni antecedenti la movimentazione. I costi relativi all'esecuzione delle analisi di cui al comma presente ed al precedente sono a carico del richiedente.
5. Per gli animali presenti negli ambiti di territorio regionale riconosciuti "zona stagionalmente libera dalla febbre catarrale" ai sensi dell'allegato V del Regolamento (CE) 1266/2007 sulla base delle risultanze della sorveglianza sierologica ed entomologica ufficiale, e per gli animali stabulati in locali dotati di strutture in grado di impedire l'ingresso dei vettori, appositamente autorizzati ai sensi dell'O.M. 11 maggio 2001 e successive modifiche, si applica l'esenzione dal divieto di uscita secondo le condizioni previste nell'allegato III del Regolamento (CE) 1266/2007.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 8

DEL 19/03/2010

6. Gli animali delle specie recettive, anche se non vaccinati per i sierotipi circolanti, possono essere inviati ai mattatoi di altre Regioni, purché:
- a) il Servizio veterinario di destinazione sia stato preavvisato almeno 48 h. prima dell'invio della partita;
 - b) gli ovini e i caprini da movimentare, siano sottoposti a visita clinica prima del carico da parte del veterinario ufficiale con esito favorevole;
 - c) i singoli animali siano sottoposti a trattamento con un prodotto ad azione insetto-repellente eseguito almeno 48 h. prima della partenza, e comunque in conformità con la direttiva del Consiglio 96/23/CE prima della partenza. La segnalazione di questo trattamento deve essere riportata sul modello 4 (nome del prodotto e data del trattamento);
 - d) gli animali delle specie recettive siano inviati sotto vincolo sanitario e senza alcuna sosta intermedia. L'avvenuta macellazione degli animali della specie ovina e caprina deve essere annotata in calce al documento che accompagna gli animali e che deve essere trasmesso ai Servizi veterinari della ASL di partenza della partita. Per i bovini l'avvenuta macellazione verrà verificata direttamente sull'archivio della BDN in quanto comunicata per singolo capo.
 - e) Oltre alle condizioni di cui al comma precedente potranno essere movimentati gli animali di specie recettive, vaccinati o no per i sierotipi circolanti e destinati ad un allevamento di altra regione nell'ambito degli accordi interregionali finalizzati all'accettazione dei rischi connessi a tali movimentazioni.

ART. 5 Monitoraggio degli effetti indesiderati della vaccinazione

1. L'allevatore che constata la comparsa di effetti collaterali, informa immediatamente il Servizio veterinario della ASL competente; in ogni caso il termine ultimo di segnalazione è fissato al 60° giorno dalla data di vaccinazione degli animali.
2. Nel caso di segnalazione di danni diretti per capi morti o aborti, il veterinario ufficiale compila la scheda di rilevamento degli effetti indesiderati di cui all'allegato 3, e procede al prelievo di campioni biologici da inviare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, con la scheda SBT10 di cui all'Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 8

DEL 19/03/2010

ART. 6 Attività particolari di sorveglianza

1. Le ASL competenti sulle aziende – sentinella che risultassero positive alle prove sierologiche effettuate nell'ambito del Piano di sorveglianza sierologica per la Blue tongue, possono svolgere ulteriori accertamenti diagnostici clinici e di laboratorio da concordare con il Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale volti a confermare o escludere la circolazione virale nel territorio circostante.
2. Le aziende zootecniche che abbiano introdotto direttamente o indirettamente nel 2010 animali di specie recettive da territori sottoposti a restrizione per Blue tongue sono inserite obbligatoriamente nel sistema di sorveglianza sierologica per la Blue tongue per un periodo minimo sei mesi, con almeno cinque animali sentinella in ciascuna azienda.

ART. 7 Obblighi, adempimenti e indennizzi

1. I proprietari o detentori degli animali recettivi debbono offrire la massima collaborazione per lo svolgimento delle operazioni di profilassi, in particolare provvedendo al contenimento degli animali.
2. Ai proprietari o detentori di animali vaccinati, che a causa della vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini abbiano subito casi di mortalità o aborti, sono riconosciuti gli indennizzi ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n. 218.
3. Ai proprietari o detentori di allevamenti sede di focolaio di febbre catarrale degli ovini sono corrisposti gli indennizzi per i capi abbattuti o morti, ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n. 218.
4. I proprietari o detentori che non hanno ottemperato alle disposizioni previste nel comma 1, o che si sono comunque sottratti all'esecuzione dell'intero Piano di vaccinazione, non hanno diritto al riconoscimento di indennizzi per danni diretti o indiretti da eventuale focolaio di malattia successivamente verificatosi, indipendentemente dal sierotipo e dalla natura, vaccinale o di campo, del virus all'origine del focolaio.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 8

DEL 19/03/2010

ART. 8 Flusso Dati

1. I Responsabili dei Servizi veterinari delle ASL trasmettono settimanalmente al Servizio Prevenzione il riepilogo delle attività di vaccinazione svolte dai veterinari ufficiali, mediante le schede SBT09 di cui all'Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001 e successive modifiche.
2. Ai fini della certificazione dei capi morti per Blue tongue da indennizzare agli aventi diritto, i Responsabili dei Servizi veterinari di Sanità Animale delle ASL, entro il 30° giorno dall'ultimo caso clinico di Blue tongue, trasmettono al Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale i seguenti dati relativi ai danni registrati nei focolai:
 - a) codice aziendale, nominativo dell'allevamento, Comune;
 - b) n° di animali morti suddivisi per categoria secondo i campi di cui alle schede SBT01 e SBT02 del Manuale operativo.
3. Il Servizio veterinario della ASL n. 2 invia al Servizio Prevenzione regionale, entro e non oltre il 30.09.2010 i dati riassuntivi relativi alle operazioni svolte con il vaccino bivalente BTV1/BTV8 nei greggi ovini e gli elenchi in formato elettronico degli allevamenti ovini e caprini presenti nel territorio con almeno un capo vivo, suddivisi secondo le seguenti tipologie:
 - a) allevamenti vaccinati per il sierotipo 8 nelle campagne precedenti;
 - b) allevamenti vaccinati per il sierotipo 8 nella presente campagna, con l'indicazione dei n° di capi vaccinati distinti per categoria;
 - c) allevamenti non vaccinati ai sensi dell'art. 2, comma 8;
 - d) allevamenti non vaccinati in quanto riformati per gravi motivi sanitari;
 - e) allevamenti non vaccinati per mancata collaborazione da parte dell'allevatore.
4. In caso di danni diretti rilevati in seguito a vaccinazione, il Servizio veterinario competente invia la scheda di rilevamento di cui all'Allegato 3, con i relativi aggiornamenti, al Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale unitamente alla copia della scheda SBT10, entro il 30 settembre 2010 e comunque non oltre sessanta giorni dalla somministrazione del vaccino.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 8

DEL 19/03/2010

ART. 9 Abrogazioni e norme finali

1. Per tutte le fattispecie non previste dal presente Decreto concernenti le misure sanitarie in corso di epidemia e la sorveglianza sierologica si rimanda alle norme dell'Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001 e successive modificazioni, del Manuale operativo e Piano di emergenza di cui al D.L.vo n° 225/2003, della Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, e del Regolamento (CE) N. 1266/2007 della Commissione.
2. Le spese relative alle analisi di laboratorio effettuate per autorizzare la movimentazione degli animali sono a carico del proprietario degli stessi.
3. I Commissari Straordinari, i Servizi di Sanità animale delle ASL e gli allevatori, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati di rispettare e di far rispettare il presente decreto.
4. Sono abrogati i Decreti dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 37 del 09 dicembre 2008 e n. 2870/DecA/4 del 17.02.2009.
5. Il presente Decreto, che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e nel sito internet www.regione.sardegna.it, entra immediatamente in vigore ed ha validità di un anno dalla data di emanazione.

L'Assessore

Antonio Angelo Liori

SF/Resp.4.4
DC/Dir.Serv.Prev.
MT/Dir .Gen.